



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

Società per Azioni con Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1
Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v.

Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900
Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03830780361
Iscrizione all'Albo delle Banche n.5169 – ABI n. 1015.7

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. n. 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

www.bancosardegna.it

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 66 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999

AVVIO DEL PERIODO DI RECESSO

Iscritte nel Registro delle Imprese di Cagliari:

- *la delibera dell'Assemblea straordinaria inerente la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni privilegiate, la modifica dei diritti delle azioni privilegiate e ulteriori modifiche statutarie*
- *la delibera dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio inerente la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni privilegiate*
- *la delibera dell'Assemblea speciale degli azionisti privilegiati inerente la modifica dei diritti delle azioni privilegiate*

Il diritto di recesso sarà esercitabile entro il giorno 10 settembre 2020 dagli azionisti aventi diritto

Sassari, 26 agosto 2020 – Il Banco di Sardegna Spa (il “**Banco**” o la “**Società**”) comunica che in data odierna, ottenute le necessarie autorizzazioni dell’Autorità di Vigilanza, prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, sono state iscritte, presso il Registro delle Imprese di Cagliari, le delibere delle Assemblee tenutesi in data 30 luglio u.s., in particolare sono state iscritte le seguenti deliberazioni:

- a) la delibera dell’Assemblea straordinaria che ha approvato: **i)** la proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni privilegiate, sulla base di un rapporto di conversione pari a una azione privilegiata per ciascuna azione di risparmio, (la “**Conversione Obbligatoria**”), con contestuale eliminazione in Statuto dell’indicazione del valore nominale unitario delle azioni e modifica dei diritti patrimoniali delle azioni privilegiate (la “**Modifica dei Diritti**”); **ii)** l’adozione di un nuovo testo di Statuto sociale, consono al nuovo *status* di società non quotata che la Banca assumerà ove la Conversione Obbligatoria divenga efficace, la quale comporterà la revoca delle azioni di risparmio dalla negoziazione e quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- b) la delibera dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio che ha approvato la Conversione Obbligatoria;
- c) la delibera dell’Assemblea speciale degli azionisti privilegiati che ha approvato la Modifica dei Diritti.

Gli azionisti di risparmio che non abbiano concorso all’approvazione della delibera dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio inerente la Conversione Obbligatoria sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* del codice civile, come meglio precisato nel prosieguo.

Gli azionisti privilegiati che non abbiano concorso all’approvazione della delibera dell’Assemblea speciale degli azionisti privilegiati inerente la Modifica dei Diritti sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g), come meglio precisato nel prosieguo.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria (nonché, per l’effetto, della Modifica dei Diritti e dell’adozione del nuovo testo di statuto sociale) sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e – allo stato – si

prevede possa cadere entro il mese di settembre 2020, in ogni caso a valle del decorso del periodo per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di risparmio e privilegiati che non abbiano concorso alle relative delibere.

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Poiché per effetto della Conversione obbligatoria si determinerà una modifica delle previsioni statutarie inerenti i diritti di partecipazione, nonché l'esclusione dalla negoziazione e quotazione sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, delle azioni di risparmio, agli azionisti di risparmio del Banco che non abbiano concorso alla delibera dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio ("l'**Assemblea speciale**") - ossia agli azionisti di risparmio assenti, astenuti o dissenzienti - spetta il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* del codice civile.

Si precisa che, come disposto dall'art. 127-*bis*, co. 2, del d. lgs. N. 58/1998 (il "TUF"), si intenderà ricompreso tra coloro che non hanno concorso all'approvazione della delibera dell'Assemblea speciale anche colui a favore del quale sia stata effettuata la registrazione in conto delle azioni di risparmio successivamente alla record date (21 luglio) e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea speciale.

Valore di liquidazione

Si ricorda che il valore di liquidazione delle azioni di risparmio, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è pari ad **Euro 8,83** per ciascuna azione ed è corrispondente – ai sensi dell'art. 2437-*ter*, co. 3 del Codice Civile – alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e dell'Assemblea speciale (il "**Valore di Liquidazione delle Azioni di Risparmio**").

Dichiarazione di recesso

Il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio potrà essere esercitato, ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari della delibera dell'Assemblea Speciale, dunque entro il giorno **10 settembre 2020** (il "**Termine di Esercizio**").

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, il diritto di recesso degli Azionisti di Risparmio è esercitato mediante l'invio di una lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, il cui contenuto dovrà essere sostanzialmente conforme al modello messo a disposizione sul sito internet del Banco all'indirizzo <https://istituzionale.bancosardegna.it/governance/assemblea-dei-soci> (la "**Dichiarazione di Recesso degli Azionisti di Risparmio**"). La raccomandata va spedita in busta chiusa all'indirizzo: Banco di Sardegna S.p.A., Piazzetta Banco di Sardegna 1, 07100 Sassari – Att.ne: "Segreteria Generale e Adempimenti Normative Specifiche", riportando altresì la dicitura: "**Recesso Azionisti di Risparmio**".

Al fine di un ordinato svolgimento della procedura inerente l'esercizio del Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio, si raccomanda agli azionisti di risparmio recedenti di anticipare la Dichiarazione di Recesso degli Azionisti di Risparmio via posta elettronica all'indirizzo segreteria generale@bancosardegna.it, ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso degli Azionisti di Risparmio con le modalità poc'anzi descritte.

Si segnala che, in alternativa alla citata lettera raccomandata, è possibile esercitare il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio mediante invio della Dichiarazione di Recesso degli Azionisti di Risparmio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: segreteria generale@pec.bancosardegna.it.

La Dichiarazione di Recesso degli Azionisti di Risparmio dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

(i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica; denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), il codice fiscale (se attribuito), il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica) dell'azionista di risparmio recedente per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio; (ii) il numero di azioni di risparmio per le quali è esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio; (iii) gli estremi e le

coordinate del conto corrente dell'azionista di risparmio recedente su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni stesse; e **(iv)** l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni di risparmio per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio, con i dati relativi al predetto conto.

Comunicazione dell'intermediario

L'azionista di risparmio recedente, oltre ad inviare al Banco la Dichiarazione di Recesso degli Azionisti di Risparmio con le modalità e nei termini sopra indicati, deve richiedere - ai sensi dell'art. 41 del provvedimento sul post-trading adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018 (il "Provvedimento Unico") - all'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni di risparmio per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio, di inviare al Banco l'apposita comunicazione (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") attestante: **(i)** la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista di risparmio recedente, delle azioni di risparmio in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio, a decorrere dalla data dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio medesimo; e **(ii)** l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di risparmio in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio (in caso contrario, l'azionista di risparmio recedente dovrà provvedere a trasmettere al Banco, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso degli Azionisti di Risparmio, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni di risparmio, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato ad effettuare la liquidazione delle azioni di risparmio oggetto del Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio in conformità alle istruzioni dell'azionista di risparmio recedente).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del Provvedimento Unico, le azioni di risparmio oggetto della Comunicazione dell'Intermediario saranno rese indisponibili e dunque non potranno essere vendute o altrimenti costituire oggetto di atti di disposizione da parte dell'azionista di risparmio recedente.

Le Dichiarazioni di Recesso degli Azionisti di Risparmio inviate dopo il termine del **10 settembre 2020** e/o prive delle informazioni sopra richieste e/o per le quali non pervenga in tempo utile la necessaria Comunicazione dell'Intermediario non avranno effetto alcuno e, dunque, non verranno prese in considerazione dal Banco.

Procedimento di liquidazione

Nel caso di esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti di risparmio, il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso si svolgerà secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, a norma del quale il Consiglio di Amministrazione offrirà in primo luogo le azioni oggetto di recesso in opzione ai soci, in proporzione al numero delle azioni da questi possedute. Gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni inopstate. Al riguardo si fa presente che BPER Banca S.p.A. ha già manifestato al Banco il proprio intendimento di esercitare integralmente il proprio diritto di opzione, nonché il diritto di prelazione su tutte le azioni di risparmio che restassero inopstate. Le condizioni dell'eventuale offerta in opzione e prelazione, nonché ogni ulteriore informazione sul procedimento di liquidazione, saranno resi noti dal Banco ai sensi e nei termini di legge.

Si ricorda infine che il Diritto di Recesso degli Azionisti di Risparmio, legittimamente esercitato, diverrà efficace alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, la quale sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. come sopra meglio precisato.

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DEGLI AZIONISTI PRIVILEGIATI

Gli azionisti privilegiati che non abbiano concorso all'approvazione della delibera dell'Assemblea speciale degli azionisti privilegiati inerente la Modifica dei Diritti ("l'**Assemblea speciale**") – ossia gli azionisti privilegiati assenti, astenuti o dissenzienti – sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art.

2437, co.1, lett. g), in quanto dalla delibera in parola discenderà una modifica dello Statuto sociale in relazione ai diritti di partecipazione.

Si precisa che, come disposto dall'art. 127-bis, co. 2, del d. lgs. N. 58/1998 (il "TUF"), si intenderà ricompreso tra coloro che non hanno concorso all'approvazione della delibera dell'Assemblea speciale anche colui a favore del quale sia stata effettuata la registrazione in conto delle azioni privilegiate successivamente alla record date (21 luglio) e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea speciale.

Valore di liquidazione

Si ricorda che Il valore di liquidazione delle azioni privilegiate, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in **Euro 7,19** dal Consiglio di Amministrazione della Società, il quale si è avvalso dell'assistenza di un primario advisor finanziario e sentito il parere del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione fiscale dei conti, ai sensi dell'art. 2437-ter. co. 2, del Codice civile (il "**Valore di Liquidazione delle Azioni Privilegiate**").

Dichiarazione di recesso

Il Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati potrà essere esercitato, ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari della delibera dell'Assemblea Speciale, dunque entro il giorno **10 settembre 2020** (il "**Termine di Esercizio**").

Ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, il diritto di recesso degli Azionisti Privilegiati è esercitato mediante l'invio di una lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, il cui contenuto dovrà essere sostanzialmente conforme al modello messo a disposizione sul sito internet del Banco all'indirizzo <https://istituzionale.bancosardegna.it/governance/assemblea-dei-soci> (la "**Dichiarazione di Recesso degli Azionisti Privilegiati**"). La raccomandata va spedita in busta chiusa all'indirizzo: Banco di Sardegna S.p.A., Piazzetta Banco di Sardegna 1, 07100 Sassari – Att.ne: "Segreteria Generale e Adempimenti Normative Specifiche", riportando altresì la dicitura: "**Recesso Azionisti Privilegiati**";

Al fine di un ordinato svolgimento della procedura inerente l'esercizio del Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati, si raccomanda agli azionisti recedenti di anticipare la Dichiarazione di Recesso degli Azionisti Privilegiati via posta elettronica all'indirizzo segreteriagenerale@bancosardegna.it, ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso degli Azionisti Privilegiati con le modalità poc' anzi descritte.

Si segnala che, in alternativa alla citata lettera raccomandata, è possibile esercitare il Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati mediante invio della Dichiarazione di Recesso degli Azionisti Privilegiati tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: segreteriagenerale@pec.bancosardegna.it.

La Dichiarazione di Recesso degli Azionisti Privilegiati dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

(i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica; denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), il codice fiscale (se attribuito), il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica) dell'azionista privilegiato recedente per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati; (ii) il numero di azioni privilegiate per le quali è esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati; (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista privilegiato recedente su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni stesse; e (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni privilegiate per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati, con i dati relativi al predetto conto.

Comunicazione dell'intermediario

L'azionista privilegiato recedente, oltre ad inviare al Banco la Dichiarazione di Recesso degli Azionisti Privilegiati con le modalità e nei termini sopra indicati, deve richiedere - ai sensi dell'art. 41 del provvedimento sul post-trading adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018 (il "Provvedimento Unico") - all'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni

privilegiate per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati, di inviare al Banco l'apposita comunicazione (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") attestante: (i) la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista privilegiato recedente, delle azioni privilegiate in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati, a decorrere dalla data dell'Assemblea Speciale degli Azionisti Privilegiati fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati medesimo; e (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni privilegiate in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati (in caso contrario, l'azionista privilegiato recedente dovrà provvedere a trasmettere al Banco, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso degli Azionisti Privilegiati, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratorio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni privilegiate, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato ad effettuare la liquidazione delle azioni privilegiate oggetto del Diritto di Recesso degli Azionisti Privilegiati in conformità alle istruzioni dell'azionista privilegiato recedente).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del Provvedimento Unico, le azioni privilegiate oggetto della Comunicazione dell'Intermediario saranno rese indisponibili e dunque non potranno essere vendute o altrimenti costituire oggetto di atti di disposizione da parte dell'azionista privilegiato recedente.

Le Dichiarazioni di Recesso degli Azionisti Privilegiati inviate dopo il termine del **10 settembre 2020** e/o prive delle informazioni sopra richieste e/o per le quali non pervenga in tempo utile la necessaria Comunicazione dell'Intermediario non avranno effetto alcuno e, dunque, non verranno prese in considerazione dal Banco.

Procedimento di liquidazione

Nel caso di esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti privilegiati, il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso si svolgerà secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, a norma del quale il Consiglio di Amministrazione offrirà in primo luogo le azioni oggetto di recesso in opzione ai soci, in proporzione al numero delle azioni da questi possedute. Gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni inopstate. Al riguardo si fa presente che BPER Banca S.p.A. ha già manifestato al Banco il proprio intendimento di esercitare integralmente il proprio diritto di opzione, nonché il diritto di prelazione su tutte le azioni privilegiate che restassero inopstate. Le condizioni dell'eventuale offerta in opzione e prelazione, nonché ogni ulteriore informazione sul procedimento di liquidazione, saranno resi noti dal Banco ai sensi e nei termini di legge. Si ricorda infine che il Diritto di Recesso degli Azionisti privilegiati, legittimamente esercitato, diverrà efficace alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, la quale sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. come sopra meglio precisato.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso saranno pubblicati tramite avviso, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento n. 11971/1999 "Regolamento Emittenti", presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), sul sito internet della Società, www.bancosardegna.it, e, in data 27 agosto 2020, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Riferimenti societari:

Servizio Affari generali

Ufficio Segreteria Generale e Adempimenti Normative Specifiche

Tel.: +39-079227002/6065 Fax: +39-079226016

Indirizzo mail: segreteria generale@bancosardegna.it

Sassari, 26 agosto 2020

BANCO DI SARDEGNA SPA